



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I M U**

SOMMARIO

Art. 1 - **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Art. 2 – IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI

Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Art. 5 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

Art. 6 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

Art. 7 - IMPORTO MINIMO VERSAMENTI, RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Stino di Livenza dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di limitare il potere di accertamento del comune, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.
3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con la deliberazione adottata ai sensi del comma 2.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione del 50% della base imponibile disposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, si applica esclusivamente alle unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che si trovino in condizioni di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabili con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle unità immobiliari che necessitano di semplici interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria così come definiti dall'art. 3 lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione; tali interventi rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.) o l'inefficienza degli stessi.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attestare che:
 - l'immobile è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato in conformità con quanto previsto dal precedente comma 1;
 - il dichiarante è consapevole che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la correttezza della dichiarazione presentata dal contribuente. In caso di dichiarazioni false o mendaci, l'agevolazione sarà sospesa d'ufficio, si provvederà a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e si procederà al recupero della differenza d'imposta dovuta, con applicazione di sanzioni ed interessi.
5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al punto a) del precedente comma 4, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui di cui al punto b) del precedente comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione (2012) sono valide – con effetto dal 1° gennaio – le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive presentate entro il 31 dicembre 2012.

7. I contribuenti che già beneficiavano di analoga riduzione ai fini ICI o che già avevano dichiarato il possesso dei requisiti ai fini IMU, sono tenuti a confermare il diritto alla riduzione presentando entro il 31 dicembre 2012 la dichiarazione sostitutiva di cui al punto b) del precedente comma 4.
8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
9. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità va dichiarata entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 13 comma 12-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
10. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Art. 5 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 - IMPORTO MINIMO VERSAMENTI, RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore a € 12,00. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se l'ammontare relativo all'acconto non supera l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità;
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.